

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32**

OGGETTO :

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)-ANNO 2012.**

**L'anno duemiladodici addì ventisei del mese di ottobre alle
ore 21:00 nella sala delle riunioni.**

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Pubblica Straordinaria di Prima CONVOCAZIONE .

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Pr. - As.
MARCHETTI ARNALDO	Presente
CARNEVALI VALERIA	Presente
FUNGHETTI FRANCO	Presente
BENATTI MARCO SEVERO	Assente
MAGNANI LORIS	Presente
BOTTURA ALBERTO	Presente
GUIDORZI MAURIZIO	Presente
BOCCALETTI ROBERTA	Presente
GROSSI ACHILLE	Presente
TRAZZI MAURO	Presente
COGHI MORENA	Presente
BELLINI VANNI	Presente
NEGRINI GIANLUCA	Presente
Total	12
	1

Con l'intervento e l'opera del Signor **CARDAMONE FRANCO** , **SEGRETARIO COMUNALE**

Il Signor **MARCHETTI ARNALDO** nella sua qualità di **SINDACO PRESIDENTE**

assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il **Sindaco** illustra i dati sulle stime forniti dalla ditta incaricata dal Comune (Ellenia s.n.c.) di creare una banca dati e relativa proiezione degli immobili soggetti ad IMU, in modo da consegnare all'Amministrazione uno strumento tecnico per la previsione del gettito dell'imposta e la correlata determinazione della proposta di individuazione delle aliquote. Fa presente che le risultanze in merito al "presunto" gettito IMU fornite dalla citata ditta incaricata divergono dai dati presunti dal Ministero Economia e Finanze sia dagli introiti derivanti dalla previgente ICI: con ciò evidenziando la grande difficoltà di lavorare su dati attendibili. Pertanto l'Amministrazione ha ritenuto prudente considerare un 20% in meno delle entrate stimate dalla ditta esterna al fine di proporre un quadro che si allinei con i versamenti effettuati a titolo di ICI per l'anno 2011; questo procedimento garantisce, applicando le aliquote ordinarie, il precedente gettito derivante dall'ICI.

La Responsabile del Servizio Finanziario comunale sig.ra **Gelatti Rita** precisa che correlata al gettito IMU avverrà la rideterminazione da parte dello Stato dell'entità dei minori trasferimenti a favore del Comune, che saranno noti in futuro, per il momento preventivati in circa € 50.000, per quest'anno compensati sostanzialmente dalle economie derivanti dalla sospensione delle rate di ammortamento dei mutui dell'Ente (beneficio concesso in quanto comune terremotato). Alla fine l'adozione delle aliquote base dovrebbero consentire di mantenere il sostanziale pareggio di bilancio per quest'anno, mentre per il futuro si ritiene probabile un loro rialzo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano

"6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I

comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento (...).

8-bis. (...)

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non si

applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

Visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Atteso che, in relazione al disposto del soprariportato comma 6, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n°31 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto ed allegato il parere favorevole della Responsabile del Servizio Finanziario Gelatti Rita, reso sulla proposta di deliberazione in merito alla regolarità tecnica (art. 49, co. 1, TUEL);

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai n° 12 consiglieri presenti e votanti, voto proclamato dal Sindaco,

D E L I B E R A

1)Di fissare per l'anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, **le aliquote** per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	7,60
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	4,00

3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art.10, comma 1 del Regolamento Comunale)	4,00
4	Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. (art.10, comma 2. del Regolamento Comunale)	4,00
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale	2,00

2) Di determinare per l'anno 2012 le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	200,00
2	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 10, comma 1 d e l R e g o l a m e n t o Comunale)	200,00
3	Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. (art.10, comma 2. d e l R e g o l a m e n t o Comunale)	200,00

4	Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari	200,00
5	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)	200,00

Per l'anno 2012 la detrazione per l'abitazione principale è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600. La suddetta maggiorazione non si applica nel caso di alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari.

3)Copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

4)Con successiva e separata votazione, ad esito favorevole unanime, **la presente**

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 32 DEL 26-10-2012 - Pagina PAGE 2 di NUMPAGES 6 - COMUNE DI MAGNACAVALLO

COMUNE DI MAGNACAVALLO

Provincia di Mantova

Codice Ente: 10847